

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1477

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEIDDA, TRANCASSINI, LOLLOBRIGIDA, CROSETTO, OSNATO, MASCHIO, BUCALO, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, VARCHI**

Disposizioni perequative in favore del personale trasferito ai servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima del 21 novembre 1980

*Presentata il 28 dicembre 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende correggere un effetto distorsivo conseguente all'applicazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante « Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato ». In particolare, con la citata legge fu prevista l'istituzione del SISMI e del SISDE — successivamente sostituiti, rispettivamente, dall'AISE e dall'AISI dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha altresì abrogato la precedente legge n. 801 del 1977 —, il cui organico avrebbe dovuto essere costituito dal personale dipendente civile e militare dello Stato trasferito, previo consenso, alle esclusive dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre che da ulteriore personale assunto direttamente dai medesimi organismi.

Il Consiglio dei ministri ha regolato il trattamento economico e giuridico del personale impiegato per le citate finalità istituzionali solo a decorrere dal 21 novembre 1980 e pertanto, attualmente, tutti i dipendenti transitati nel primo periodo alle esclusive dipendenze dei servizi non hanno maturato la relativa anzianità lavorativa nei rispettivi organismi, in particolare avuto riguardo al periodo compreso tra l'inizio del 1978 e il 20 novembre 1980.

In questo quadro, dunque, si rende necessario, se non obbligatorio, un intervento legislativo volto a riconoscere la predetta anzianità lavorativa al personale interessato, anche al fine di garantire equità e uguaglianza dei diritti in particolare a chi ha dedicato la vita alla salvaguardia della sicurezza dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Il personale collocato in soprannumero presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 24 luglio 1978 nel periodo precedente al 21 novembre 1980 ha diritto al trattamento economico e normativo e alle prestazioni previdenziali e assistenziali previsti per il personale facente parte della pianta organica della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri dopo il 21 novembre 1980.

2. Il termine di prescrizione per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

